

**ATTO N. 4****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****VISTI**

- l'art. 13 dello Statuto approvato con D.L. 13 Settembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2007;
- l'art. 7, co. 13, del vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali che dispone che ai giornalisti assunti successivamente al 31 dicembre 2016 trova applicazione il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95;
- l'art. 7, co. 1, secondo periodo, del Decreto legge n. 463/83 convertito in legge n. 638/83, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito in Legge n. 389/1989, che stabilisce che il limite minimo di retribuzione giornaliera, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione INPS in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- l'art. 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto - a decorrere dal 1 luglio 2022 - il passaggio delle funzioni previdenziali svolte dall'INPGI, in regime sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, all'INPS;

**CONSIDERATO**

che:

- l'art. 16, co.4 del vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI – ai fini dell'accredito della contribuzione obbligatoria e figurativa – dispone l'applicazione dei minimi retributivi di cui all'art. 7, co. 1, primo periodo, del Decreto legge n. 463/83 convertito in legge n. 638/83;
- l'art. 3-ter del Decreto legge n. 384/1992, convertito in Legge n. 438/1992 ha introdotto, (a decorrere dall'1/01/1993) un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;
- l'art. 17 del vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che la contribuzione volontaria non possa essere inferiore a quella determinata sulla base della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario dell'anno precedente la presentazione della domanda;
- la delibera INPGI n. 19 del 22/02/2011, approvata con nota ministeriale n. 24/VI/0006422/MA004.A012/PG-L-51 del 7 aprile 2011, riconoscere ai giornalisti iscritti all'Istituto l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5 e seguenti, del D.Lgs. n.

151/2001, indennizzati dall'INPS;

PRESO ATTO	altresi, dell'importo del minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario (redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale) comunicato dalla FNSI, con nota n. 52 del 12/01/2022, confermato anche per l'anno 2021 in 38.486,82 euro, senza variazioni rispetto all'anno precedente;
TENUTO CONTO	della variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'ISTAT, per l'anno 2022 ( <i>rapporto 2020 - 2021</i> ), nella misura di + 1,9 per cento (comunicato Istat del 17/01/2022);
UDITA	la relazione della Presidente;

### DELIBERA

- A) di applicare per il 2022 – limitatamente al periodo gennaio/giugno, sulla base delle considerazioni espresse nelle premesse del presente atto - i seguenti valori contributivi e retributivi minimi:
- il massimale annuo contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 in misura pari a 105.013,56 euro, arrotondato a **105.014,00 euro**;
  - il limite minimo di retribuzione settimanale di cui all'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/83 convertito in legge n. 638/83, in misura pari a **210,15 euro**;
  - il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 7, co. 1, secondo periodo, del Decreto legge n. 463/83 convertito in legge n. 638/83, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338/1989, convertito in Legge n. 389/1989, in misura pari a **49,91 euro**;
  - la misura annua della retribuzione figurativa massima relativa ai periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42, co. 5 e seguenti, del D. Lgs. n. 151/2001 in misura pari a **37.341,27 euro**, corrispondente a **102,30 euro** giornalieri;
  - la prima fascia di retribuzione pensionabile (quota C e seguenti) in misura pari a **46.184,00 euro**, corrispondente al minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario aumentato del 20 per cento, ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo di cui all'3-*ter* del D.L. n. 384/1992, convertito in Legge n.438/1992;
  - la misura del contributo volontario minimo di cui all'art. 17, co. 4, lettera b) del vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali - determinata sulla base della retribuzioni minima contrattuale del redattore ordinario - in **900,00 euro** mensili, corrispondente a 207,69 euro settimanali;
- B) di trasmettere il presente atto ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione di legge e di autorizzare gli Uffici - nelle more dell'iter di approvazione ministeriale - ad applicare in via provvisoria i predetti valori minimi, salvo eventuali congruagli da effettuarsi all'esito del provvedimento di approvazione.

Delibera letta, approvata seduta stante.

